



Comune di Offida

Provincia di Ascoli Piceno
Sede Comunale: Corso Serpente Aureo, 66 - 63073 Offida
Tel. 0736 888751
Mail: gestioneterritorio@comune.offida.ap.it
PEC: protocollo@pec.comune.offida.ap.it

Area Gestione del Territorio

Ufficio Urbanistica



ALLEGATO A

IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la Legge Regionale n. 36 del 16/12/2005 “*Riordino del sistema regionale delle politiche abitative*” e sue modifiche ed integrazione nonché della normativa statale vigente in materia di edilizia agevolata;

Vista la Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale delle Marche (D.A.C.R.) n. 55 del 05/06/2007 che stabilisce in € 39.701,19 il limite massimo di reddito ISEE per l'accesso agli alloggi ERP agevolata, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente;

Visto il Decreto del Dirigente del Settore Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia Residenziale Pubblica n. 1 del 16/01/2026 con cui la Regione Marche ha aggiornato il limite di reddito ISEE/2026 per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;

Visto il Regolamento Comunale che disciplina l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica approvato con Atto del Consiglio n. 31 del 29/07/2026;

In esecuzione della propria determinazione n. 756 del 10.08.2026,

Rende noto che il Comune di Offida

INDICE

IL BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AGEVOLATA SITI NEL COMUNE DI OFFIDA.

ART. 1 - A CHI È RIVOLTO IL BANDO

Il presente bando di concorso, finalizzato alla formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Offida, è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, intendono presentare domanda per l'accesso alla graduatoria per l'assegnazione in locazione degli alloggi ERP nel Comune di Offida.

ART. 2 - CITTADINI CHE POSSONO FARE DOMANDA

Possono fare domanda tutti coloro che possiedono i seguenti requisiti obbligatori di cui all'articolo 20 quater della Legge Regionale 36 del 16.12.2005 e ss. mm. e ii.:

- a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di paesi che non aderiscono all'Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;
- b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Offida;
- c) non essere titolari di una quota superiore al **venticinque per cento** del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. *Ai fini del possesso di tale requisito non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del*

soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento giudiziario di assegnazione della casa coniugale. Non si considera, altresì, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento. I criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta regionale con l'atto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 quinquies della L.R. n. 36/2005;

Si considera inadeguata un'abitazione di superficie utile calpestabile inferiore ai seguenti valori:

- mq. 30 per un nucleo familiare composto da 1 persona;
- mq. 45 per un nucleo familiare composto da 2 persone;
- mq. 54 per un nucleo familiare composto da 3 persone;
- mq. 63 per un nucleo familiare composto da 4 persone;
- mq. 80 per un nucleo familiare composto da 5 persone;
- mq. 90 per un nucleo familiare composto da 6 o più persone

d) avere un reddito del nucleo familiare, così come definito dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 36/05, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia (DSU- ISEE), con **valore ISEE 2026 non superiore ad € 14.044,00**, determinato con Decreto del Dirigente del Settore Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia della Regione Marche n° 1/UER del 16 gennaio 2026. Nel caso di famiglie costituite da una sola persona, il limite è aumentato del 20%, ovvero il valore ISEE 2026 non deve essere superiore a € 16.852,80. Solo per i soggetti iscritti all'AIRE, ai fini della verifica di tale requisito, è possibile autodichiarare il valore ISEE simulato individuato attraverso la procedura informatica disponibile sul sito dell'INPS. In caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, non dipendente da riduzioni, il richiedente dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare. *(Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato, devono altresì presentare, ai sensi del combinato disposto dal comma 4 dell'art. 3 del D.P.R. n. 394 del 31/08/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione non si applica nei confronti di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese d'origine o di provenienza);*

e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;

e-bis) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni;

e-ter) Tale requisito non si applica nell'ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera;

e- quater) I soggetti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), istituita con la legge 470/1988, possono presentare domanda di assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata presso il Comune nel quale sono iscritti. In tale ipotesi non si applicano i requisiti di cui alle lettere a bis) e b) del comma 1. Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) del comma 1, il richiedente presenta l'ISEE simulato utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito dell'INPS. Tale ISEE simulato ha il valore di autodichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000;

Tali requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e), anche da tutti i componenti del nucleo familiare alla data di scadenza del presente bando e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 5 D.L. n. 47/2014, aggiunto dalla legge di conversione n. 80/2014, i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alla procedura di cui al presente Avviso per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

Ai sensi dell'articolo 26 del regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata gli assegnatari degli alloggi parcheggio, in occasione della pubblicazione del presente bando per l'assegnazione degli alloggi ERP, dovranno obbligatoriamente presentare apposita domanda, pena la perdita del beneficio dell'alloggio parcheggio.

ART. 3 - COME SI PRESENTA LA DOMANDA

La domanda di partecipazione al Concorso pubblico per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) sovvenzionata nel Comune di Offida deve essere redatta **esclusivamente** sull'apposito modello predisposto dal Comune, soggetta all'imposta di **bollo di € 16,00**.

Il modello di domanda, che assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è disponibile gratuitamente per tutta la durata di pubblicazione del presente bando presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Offida – Corso Serpente Aureo n. 66 – ed è altresì scaricabile dal sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo: www.comune.offida.ap.it.

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal richiedente e corredata della documentazione eventualmente richiesta. Il richiedente dovrà indicare con chiarezza il possesso dei requisiti previsti dal bando, barrando le caselle corrispondenti alle condizioni dichiarate.

Le condizioni soggettive ed oggettive che danno diritto all'attribuzione del punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria, nonché la documentazione da allegare ai fini del relativo riconoscimento, sono indicate nel modello di domanda.

Nella domanda dovranno essere riportate tutte le circostanze utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dal presente bando.

Il Comune procederà all'istruttoria delle domande e potrà effettuare, in qualsiasi fase del procedimento, i controlli previsti dagli artt. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, nonché acquisire d'ufficio dati e informazioni presso le pubbliche amministrazioni competenti al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di richiedere ai concorrenti chiarimenti, integrazioni documentali o ogni ulteriore elemento ritenuto necessario ai fini dell'istruttoria. I richiedenti sono tenuti a produrre quanto richiesto entro il termine assegnato; il mancato adempimento, qualora impedisca la verifica dei requisiti di ammissione o delle condizioni dichiarate ai fini dell'attribuzione del punteggio, comporterà l'esclusione dalla procedura ovvero il mancato riconoscimento del punteggio richiesto.

Danno luogo ad esclusione le seguenti condizioni:

- mancata sottoscrizione della domanda da parte del richiedente;
- mancata allegazione della fotocopia di documento di identità del dichiarante;
- mancata presentazione del permesso di soggiorno valido da parte dei cittadini di paesi che non aderiscono all'Unione Europea;
- mancata applicazione della marca da bollo;
- mancata allegazione dell'attestazione ISEE;
- presentazione di Attestazione ISEE recante annotazioni (*omissioni o difformità*), seppur sanabili.

Inoltre danno luogo ad esclusione, per i soli cittadini non residenti, lavoratori ad Offida, la mancata presentazione dei seguenti documenti:

- Autocertificazione relativa al proprio Stato di Famiglia;
- Contratto di lavoro a tempo indeterminato con ditta avente sede legale, amministrativa e operativa ad Offida.

ART. 4 - ENTRO QUANTO TEMPO È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda, **a pena di esclusione dalla graduatoria**, dovrà pervenire al Comune di Offida **entro e non oltre il giorno 25.09.2026** con una delle seguenti modalità:

- In forma cartacea mediante raccomandata A/R indirizzata al COMUNE DI OFFIDA – Corso Serpente Aureo n. 66 – 63084 Offida, indicando all'esterno della busta la seguente dicitura: “*Comune di Offida – Domanda per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica*”. In tal caso per la verifica del rispetto dei termini la domanda sarà ritenuta regolare se la data del timbro di partenza è contenuta entro la data sopraindicata. L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali;
- In forma cartacea consegnata a mano in **busta chiusa** presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Offida – Corso Serpente Aureo n. 66, negli orari di apertura al pubblico. Sulla busta deve essere indicata, oltre a nome, cognome e indirizzo del richiedente, la dicitura “*Comune di Offida – Domanda per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica*”. Verrà rilasciata al richiedente attestazione di ricevuta;
- In forma digitale a mezzo di proprio personale indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo di posta certificata del Comune **protocollo@pec.comune.offida.ap.it** entro le ore 23,59 del giorno **25.09.2026**. In questo caso la domanda dovrà essere previamente sottoscritta, a pena di inammissibilità, essere scansionata in formato PDF ed allegato un valido documento d'identità.

Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte della persona oppure da mancata comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 5 - CONDIZIONI SOGGETTIVE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Tutte le condizioni che danno diritto all'attribuzione dei punteggi ed alla priorità debbono essere riferite alla data di pubblicazione del presente bando e saranno assegnati d'ufficio in relazione alla dichiarazione resa nella domanda da ciascun concorrente, nel seguente modo:

- a) Valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, determinato secondo la normativa statale vigente in materia, non superiore al limite stabilito dalla Regione Marche per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alla condizione economica del nucleo familiare sono individuate le seguenti fasce:

- Fino all'importo di 1 assegno sociale: punti 4;
- Fino all'importo di 1 assegno e ½ assegno sociale: punti 3;
- Fino all'importo di 2 assegni sociali e comunque entro il limite massimo di accesso previsto dalla normativa regionale vigente: punti 2.

Il suddetto punteggio è aumentato del **50%** per i nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsto dall'art. 11, comma 4, della Legge n. 431/1998.

In caso di dichiarazione **ISEE con reddito pari a zero**, per l'attribuzione del relativo punteggio, il richiedente dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare.

- b) Numero dei componenti del nucleo familiare risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune:
- 1 o 2 persone: punti 1
 - 3 o 4 persone: punti 2
 - 5 o più persone: punti 3
- c) Presenza nel nucleo familiare di persone anziane (*con età superiore a 65 anni*) risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune:
- anziano con età superiore a 65 anni e fino a 70 anni di età: punti 1
 - anziano con età superiore a 71 anni e fino a 80 anni di età: punti 2
 - anziano con età superiore a 81 anni di età: punti 3

In presenza di più anziani nel nucleo familiare, è attribuito il punteggio corrispondente all'anziano con età superiore.

- d) presenza nel nucleo familiare di uno o più portatori di handicap, certificata dalle competenti autorità ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (*verbale di visita medica collegiale attestante la percentuale di invalidità*):
- affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 e inferiore al 100% o da menomazione di qualsiasi genere in caso di minorenne;
 - affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100%;
 - affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% con riconoscimento di indennità di accompagnamento;

Aumento di punti 1 per ogni ulteriore componente presente nel nucleo familiare affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 (sempre entro il massimo totale di punti 6 sommando i punteggi di cui ai punti 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4);

- e) presenza nel nucleo familiare di minori di età non superiore ai 14 anni risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune:
- presenza di 1 minore con età inferiore o uguale a 14 anni: punti 0,5
 - presenza di 2 minori con età inferiore o uguale a 14 anni: punti 1,5
 - presenza di 3 e più minori con età inferiore o uguale a 14 anni: punti 3
- f) nuclei familiari monoparentali con minori a carico o con figli a carico ai fini Irpef, risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune e dalla dichiarazione ISEE:
- presenza di 1 minore/figlio a carico: punti 2
 - presenza di 2 minori/figli a carico: punti 3
 - presenza di 3 o più minori/figli a carico: punti 4

N.B. Questa condizione si verifica qualora sussista un solo genitore che provveda in maniera esclusiva alla cura e sostentamento di figlio/figli minore/i a causa di decesso/irreperibilità dell'altro genitore o al riconoscimento della filiazione naturale da parte dell'unica figura parentale richiedente l'accesso all'alloggio. Tale situazione deve risultare anche anagraficamente, con un nucleo costituito esclusivamente da un genitore con figlio/i minore/i di anni 18 a carico a fini fiscali. E' esclusa la convivenza con l'altro genitore, con un nuovo coniuge o con un convivente more uxorio e comunque con terze persone diverse da parenti e affini.

- g) nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più giovani di età non superiore a 35 anni:
- 1 giovane: punti 2
 - 2 o più giovani: punti 4
- h) nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a 65 (sessantacinque) anni anche soli:
- composti da un anziano: punti 3
 - composti da 2 o più anziani di cui almeno uno con età superiore a 75 anni: punti 4
- i) presenza continuativa nelle graduatorie definitive del Comune di Offida (*viene riconosciuto in relazione alla partecipazione continuativa ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di ERP a partire dal bando immediatamente precedente a quello per il quale si concorre*):
- punti 0,5 per anno, per un massimo di 10 anni (max punti 5)

Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate.

Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto, il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli in relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico.

- j) residenza continuativa nel Comune di Offida (*viene attribuito conteggiando la residenza continuativa nel Comune a decorrere dalla data di scadenza del nuovo bando per il quale si concorre*):

- punti 0,50 per ogni anno superiore al decimo sino al ventesimo (max punti 2,5)

Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate.

Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto, il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli in relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico.

Non sono cumulabili fra loro i punteggi di cui ai commi A3) e A8) delle condizioni soggettive.

ART. 6 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base del bando di concorso.

Il competente Servizio procede all'istruttoria delle domande pervenute verificando la completezza, la regolarità della compilazione delle stesse e l'esistenza della documentazione richiesta.

A tal fine richiede agli interessati le informazioni o la documentazione mancante nella domanda fissando un termine perentorio, per la loro presentazione, di 10 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata A.R.

La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà:

- a) per i requisiti previsti per l'accesso, l'esclusione della domanda;
- b) per gli altri casi, la mancata attribuzione del punteggio.

ART. 7 - INFORMAZIONI ED ASSISTENZA

Per informazioni relative al presente bando e alle modalità di presentazione della domanda è possibile rivolgersi all'Ufficio Urbanistica dell'Area Gestione del Territorio del Comune di Offida, sito in Corso Serpente Aureo n. 66 – 2° piano, nei consueti orari di apertura al pubblico, ovvero contattare l'ufficio al numero telefonico 0736/888740.

Per informazioni di carattere tecnico relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica è possibile contattare l'E.R.A.P. Marche – Presidio di Ascoli Piceno, con sede in Via Napoli n. 135, telefono 0736/3541.

Art. 8 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Per la formazione delle graduatorie il Comune si avvale di apposita Commissione, di cui all'art. 13 del regolamento Comunale.

Il Comune in fase di formazione della graduatoria può svolgere accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Le dichiarazioni mendaci saranno perseguite ai sensi della normativa vigente in materia e comunque comporteranno l'esclusione dalla graduatoria per quanto riguarda le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti previsti per l'accesso ovvero la mancata attribuzione del punteggio specifico richiesto.

L'iter di formazione della Graduatoria avrà le seguenti fasi:

a) GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE

- L'istruttoria delle domande con il loro corredo documentale è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande stesse e si provvede all'attribuzione dei punteggi in relazione alle condizioni del nucleo familiare richiedente.
- La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio attribuito, è approvata con determinazione del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio e pubblicata per quindici giorni (15) consecutivi all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e protezione dei dati personali.
- Della pubblicazione della graduatoria provvisoria viene data comunicazione ai concorrenti mediante comunicazione scritta. La comunicazione contiene l'indicazione del punteggio conseguito, dell'eventuale documentazione richiesta ad integrazione, nonché dei termini e delle modalità per la presentazione di eventuali osservazioni, comunque non superiori a quindici giorni (15) dalla ricezione della comunicazione, e di ogni ulteriore elemento ritenuto utile ai fini della formazione della graduatoria definitiva.
- Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene data specifica comunicazione, con indicazione della possibilità di presentare eventuali controdeduzioni entro il termine perentorio di quindici giorni (15) dalla scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria. Le controdeduzioni saranno esaminate dalla competente Commissione ai fini della predisposizione della graduatoria definitiva.

In caso di parità di punteggio, ai fini della collocazione in graduatoria, viene data precedenza, secondo l'ordine di seguito indicato, alle domande che presentano una o più delle seguenti condizioni:

a) alloggio da rilasciare per i motivi di cui all'art. 14, comma B5), relativo alle condizioni oggettive, del presente bando;

- alloggio improprio;
- alloggio procurato a titolo precario;
- alloggio antigienico;
- alloggio inadeguato alle esigenze del nucleo familiare;
- b) presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare;
- c) presenza di minori nel nucleo familiare.

La priorità di cui alla lettera a) è attribuita secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito per la relativa condizione.

Qualora permanga la parità di punteggio e di condizioni di priorità, è data precedenza al nucleo familiare con valore ISEE più basso.

In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.

b) GRADUATORIA DEFINITIVA

- Esaminate le osservazioni e le controdeduzioni, acquisita l'eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio, la Commissione formula la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi di ERP agevolata che verrà approvata con determinazione del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio.
- La Graduatoria definitiva è pubblicata per quindici (15) giorni consecutivi mediante Affissione all'Albo Pretorio on-line e nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente, nel rispetto dei principi di trasparenza e privacy.

In caso di parità di punteggio, ai fini della collocazione in graduatoria, viene data precedenza, secondo l'ordine di seguito indicato, alle domande che presentano una o più delle seguenti condizioni:

a) alloggio da rilasciare per i motivi di cui all'art. 14, comma B5), relativo alle condizioni oggettive, del presente bando;

- alloggio improprio;
- alloggio procurato a titolo precario;
- alloggio antigienico;
- alloggio inadeguato alle esigenze del nucleo familiare;
- b) presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare;
- c) presenza di minori nel nucleo familiare.

La priorità di cui alla lettera a) è attribuita secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito per la relativa condizione.

Qualora permanga la parità di punteggio e di condizioni di priorità, è data precedenza al nucleo familiare con valore ISEE più basso.

In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.

La graduatoria definitiva ha validità di anni due (2) decorrenti dalla data di approvazione della stessa. Alla scadenza del suddetto termine, la graduatoria decade automaticamente.

La graduatoria provvisoria e definitiva formate dalla Commissione, sono redatte ai sensi del Regolamento Comunale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

ART. 9 - SCELTA DELL'ALLOGGIO E ASSEGNAZIONE

L'assegnazione avviene con le modalità descritte dall'art. 19 del Regolamento Comunale.

- Il Comune, prima dell'assegnazione, accerta la permanenza dei requisiti in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare. L'accertamento di dichiarazioni false nella domanda, fatte salve le conseguenti procedure penali, comporterà l'esclusione definitiva della graduatoria.
- Gli aspiranti assegnatari, in base alla disponibilità degli alloggi, sono convocati dal Comune per la scelta dell'appartamento che viene compiuta per iscritto dal concorrente o da persona da questi delegata entro il termine massimo di giorni 5 dalla convocazione. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta, l'alloggio viene individuato d'ufficio tra quelli disponibili.
- L'assegnazione viene effettuata secondo l'ordine di precedenza stabilito nella graduatoria definitiva, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario ed anche in considerazione dell'incidenza delle spese condominiali.

- In seguito alla scelta, il Comune invia all'E.R.A.P. Marche – Presidio di Ascoli Piceno, il provvedimento di assegnazione entro dieci (10) giorni dalla sua adozione. La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.
- Il Contratto di affitto a canone concordato secondo l'importo comunicato sopra, sarà stipulato con l'E.R.A.P. Marche – Presidio di Ascoli Piceno, Ente gestore degli alloggi.
- L'alloggio dovrà essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto di locazione.

La mancata occupazione, entro il termine indicato, comporta la decadenza dall'assegnazione e la definitiva esclusione dalla graduatoria.

Il concorrente convocato per l'assegnazione di un alloggio può accettare un alloggio di superficie inferiore ai limiti minimi stabiliti dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. n. 36/2005, come modificata dalla L.R. n. 49/2018, **previa accettazione scritta.**

I concorrenti convocati per l'assegnazione possono rinunciare per iscritto all'alloggio proposto, con le modalità descritte dall'art. 20 del Regolamento Comunale, con diritto alla conservazione del posto in graduatoria solo per i seguenti gravi motivi:

- a) proposta di alloggio inadeguato al nucleo familiare ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della L.R. n. 36/2005;
- b) motivi di salute connessi alle caratteristiche e tipologia dell'alloggio proposto, certificati dalla competente Istituzione Sanitaria Pubblica;
- c) quando, essendo di prossima ultimazione nuovi fabbricati di edilizia residenziale pubblica, l'aspirante assegnatario dichiara, sotto la propria responsabilità di voler attendere la disponibilità degli stessi per esercitare il diritto di scelta. I fabbricati si considerano di prossima ultimazione quando l'ente proprietario comunichi che gli stessi saranno ultimati entro i successivi 12 mesi.

La rinuncia non motivata comporta la perdita del diritto all'assegnazione.

ART. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. Qualora vengano accertate false dichiarazioni ovvero la presentazione di falsa documentazione, ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci si darà luogo all'esclusione della domanda ovvero alla decadenza degli eventuali benefici conseguiti.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ed in particolare quelle contenute nella legge regionale 16 dicembre 2005 n.36 e sue modificazioni ed integrazioni nonché quelle contenute nella Legge n. 431/98 per quanto concerne la stipula del contratto di locazione e la determinazione dei canoni che sono a cura dell'ERAP Marche – Presidio di Ascoli Piceno.

Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Arch. Fabio Menzietti, Responsabile dell'Area Gestione del Territorio del Comune di Offida.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali trasmessi dai concorrenti con la domanda di partecipazione al concorso sono trattati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando.

Dalla civica residenza, lì 11.08.2026

Il Responsabile dell'Area
Gestione del Territorio
Arch. Fabio Menzietti